



Consiglio Regionale della Puglia

2ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Affari Generali - Rapporti Istituzionali, Enti locali)

LEGGE REGIONALE

"Disciplina transitoria per il rinnovo degli organi amministrativi e per le designazioni di competenza della Regione Puglia,"

Signor Presidente e Colleghi Consiglieri,
il D.L. n. 439/1992, che ripropone il D.L. n. 381/92, e che detta norme in materia di "prorogatio" degli organi amministrativi, interessa in via diretta le Regioni chiamandole - entro il termine di un anno dalla propria data di conversione in legge - ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle disposizioni del decreto.

Il D.L. (concernendo gli organi di amministrazione dello Stato, degli Enti pubblici e delle persone giuridiche allorchè Stato ed Enti pubblici concorrano alla nomina dei componenti di detti organi) pone - prima facie - il problema della sua applicabilità (immediata o meno) nei riguardi dell'Ente Regione; epperò, comunque si voglia argomentare, e del resto apparendo pacifico che - trattandosi di normativa statale di principio - essa è immediatamente operante nell'ordinamento prevalendo su norme correlate ma incompatibili, il D.L. in argomento trova senza dubbio alcuna applicazione effettiva ed immediata quanto agli atti assunti dagli organi di amministrazione degli Enti non ricostituiti alla scadenza del loro termine di durata. In particolare, vi è disciplinata la "prorogatio" di tali organi nei 45 giorni successivi alla scadenza della loro durata ordinaria, sancendosi la possibilità esclusiva e limitata di adottare soltanto, e con motivazione, gli atti "urgenti ed indifferibili", con comminatoria - in difetto - della "illeggittimità" (ex art.3 del D.L.) e della "nullità" (ex art.6 del D.L.).


Diventava pertanto urgente ed indifferibile la problematica attinente la ricostituzione degli organi amministrativi scaduti alla data del 19.11.1992 (data di entrata in vigore del citato D.L. n.439/1992).

E' in questo quadro che viene all'esame dell'Aula il disegno di legge che ci occupa, e che, nelle more necessarie per la emanazione di una normativa regionale organica, tesa anche a coordinare le procedure attuali di cui alla L.R. n.24/78 "Norme per il controllo sulle nomine" e successive modificazioni, propone una disciplina transitoria che, recependo i principi fondamentali della normativa statale riguardante il rinnovo degli organi non ancora scaduti, fissa il termine ultimo per il rinnovo degli organi di già scaduti, disciplinando i procedimenti per le designazioni di competenza del Consiglio e della Giunta regionale.

Infine, con riferimento agli enti strumentali e/o dipendenti dalla Regione, é prevista la emanazione tempestiva di apposite leggi di riordino.

F.to Giulio Stano

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
(dott. Renato Guaccero)



**Consiglio Regionale
della Puglia**

**2. Commissione Consiliare Permanente
(Affari Generali)**

II COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

DECISIONE N. 25 DEL 28/12/92

- 1. La II Commissione ha esaminato nella/e seduta/e del 28/12/92 i seguenti atti assegnati dalla Presidenza del Consiglio regionale, D.d.l. "Disciplina transitoria per il rinnovo degli organi amministrativi e per le designazioni di competenza della Giunta
- 2. Dopo ampia discussione, la II Commissione decide di esprimere parere sugli atti di cui al punto 1, nel testo di cui all'allegato che costituisce parte integrante della presente decisione.
- 3. La II Commissione, altresì, esprime le seguenti raccomandazioni:
- 4. La presente decisione è stata adottata all'unanimità con l'astensione di Niccolò Occhiofino
- 5) La II Commissione ha designato quale relatore il Commissario: Giulio Stano



Consiglio Regionale della Puglia

2ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Affari Generali - Rapporti Istituzionali, Enti locali)

3

Art. 1

Oggetto

1. La presente legge, in deroga alle procedure previste dalla l.r. 23 giugno 1978, n. 24 "Norme per il controllo delle nomine" e successive modifiche ed integrazioni, detta la disciplina transitoria per il rinnovo degli organi di amministrazione e per le designazioni di competenza della Regione Puglia, in attesa di una nuova disciplina organica da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.



Consiglio Regionale della Puglia

2ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Affari Generali - Rapporti Istituzionali, Enti locali)

4

Art. 2

Rinnovo degli organi

1. Gli organi amministrativi scaduti devono essere rinnovati obbligatoriamente entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto dalla legge.
2. Nei casi in cui la nomina sia preceduta da proposte o designazioni da parte di soggetti terzi o sia sottoposta a controllo preventivo delle assemblee elettive o di loro organi ovvero sia conseguente all'espletamento di procedure elettorali, il Consiglio regionale o la Giunta regionale, entro il termine di cui al precedente comma 1, promuovono il procedimento di ricostituzione.
3. Decorsi quarantacinque giorni dalla data di avvio del procedimento di ricostituzione e in assenza, o comunque, in carenza di designazioni da parte di soggetti terzi ovvero del controllo preventivo delle assemblee elettive o di loro organi, il Consiglio o la Giunta regionale, previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti, entro i successivi dieci giorni, possono eleggere o nominare altre persone ai posti per i quali non vi siano candidature sufficienti.
4. In assenza di designazioni derivanti dall'espletamento di procedure elettorali, decorsi novanta giorni dalla data di avvio del procedimento di ricostituzione,



Consiglio Regionale della Puglia

2ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Affari Generali - Rapporti Istituzionali, Enti locali)

5

Il Consiglio o la Giunta regionale, previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti, entro i successivi

dieci giorni possono eleggere o nominare altre persone ai posti per i quali non vi siano candidature sufficienti.

5. Qualora il Consiglio o la Giunta regionale non procedano a quanto di propria competenza almeno tre giorni prima del termine previsto dai precedenti commi, la relativa competenza viene esercitata, ^{con decreto,} rispettivamente, dal Presidente del Consiglio regionale e dal Presidente della Giunta regionale, i quali devono, comunque, provvedere entro tali termini.

6. Decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla loro costituzione, gli organi amministrativi decadono. Tutti gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli.



Art. 3

~~Regime degli atti~~

1. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare solo gli atti urgenti e indifferibili, con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.
2. Gli atti non rientranti fra quelli indicati nel precedente comma 1, adottati nel periodo di proroga, sono illegittimi.



Consiglio Regionale della Puglia

2ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Affari Generali - Rapporti Istituzionali, Enti locali)

7.

Art. 4

Raccolta e tenuta dei dati sulla durata degli organi.

Controlli sui provvedimenti di nomina.

1) Ai fini di esercitare un'azione di controllo e di impulso, la Presidenza della Giunta regionale provvede alla tenuta e all'aggiornamento di tutti i dati relativi ai termini di scadenza, proroga e decadenza degli organi amministrativi.

2. I provvedimenti di ricostituzione di organi scaduti adottati nel periodo di proroga sono immediatamente esecutivi.

3. Nella pendenza dei controlli e fino alla comunicazione della conformità a legge, agli organi costituiti si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 3.

4. Le dichiarazioni, in sede di controllo, di non conformità a legge dei provvedimenti di cui al comma 1 obbligano il Consiglio o la Giunta, ovvero il Presidente del Consiglio o il Presidente della Giunta, a provvedere entro quindici giorni dalla comunicazione delle dichiarazioni di non conformità, adeguandosi ad esse.



Art. 5

Nomine o designazioni

1. Per le nomine o le designazioni di competenza regionale provvedono il Consiglio regionale e la Giunta regionale, secondo le rispettive competenze, entro il termine di scadenza previsto dalla legge ovvero entro il termine indicato nella richiesta dell'organismo competente al rinnovo.
2. Qualora il Consiglio o la Giunta regionale non procedano a quanto di propria competenza almeno tre giorni prima del termine di scadenza, alla designazione ^{con decreto,} provvedono, rispettivamente il Presidente del Consiglio ed il Presidente della Giunta regionale.
3. La normativa di cui alla presente legge si applica anche in tutti i casi di parziale rinnovo degli organi a seguito della cessazione dalla carica di uno o più componenti.



Consiglio Regionale della Puglia

2ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Affari Generali - Rapporti Istituzionali, Enti locali)

9.

Art. 6

Norma transitoria

1. Le disposizioni della presente legge si applicano dalla data della sua entrata in vigore a tutti gli organi amministrativi che, alla stessa data, non siano ancora scaduti.
2. Gli organi amministrativi che siano già scaduti devono essere rinnovati entro i termini previsti dal precedente art. 2 che decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Fino alla data di entrata in vigore della presente legge, gli organi amministrativi, il cui rinnovo compete alla Regione, sono legittimati ad assumere tutti gli atti necessari per l'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.



Art. 7

Disciplina transitoria

per gli Enti dipendenti e/o strumentali della Regione

1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Regione provvede a disciplinare in modo organico funzioni, organi e modalità di gestione degli enti dipendenti e/o strumentali della Regione.